

PATRIARCATO DI VENEZIA

Prot. 29/07

Ai sensi del can. 1281 § 2 C.I.C.;

Visti anche i cann. 1291 e 1295, relativi, rispettivamente, alle alienazioni ed ai negozi che possono peggiorare lo stato patrimoniale delle persone giuridiche pubbliche, nonché il can. 1297, relativo alle locazioni, con le ulteriori determinazioni contenute nella delibera n. 38 della Conferenza Episcopale Italiana;

Sentiti i pareri del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici in data 28 settembre 2006 e del Collegio dei Consultori in data 27 settembre 2006;

Col presente Decreto

STABILISCO CHE

sono da considerarsi ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE per le persone giuridiche del Patriarcato di Venezia

1. L'alienazione di beni immobili di qualunque valore;
2. L'alienazione di beni mobili di valore superiore a un quinto della somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al can. 1281 § 1;
3. Ogni disposizione pregiudizievole per il patrimonio, quali ad esempio, la concessione di usufrutto, di comodato, di locazione, di diritto di superficie, di servitù, di enfiteusi o affrancazione di enfiteusi, di ipoteca, di pegno o di fideiussione;
4. L'acquisto a titolo oneroso di immobili;
5. La mutazione di destinazione d'uso di immobili;
6. L'accettazione di donazioni, eredità e legati;
7. La rinuncia a donazioni, eredità, legati e diritti in genere;
8. L'esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, straordinaria manutenzione di qualunque valore;
9. Ogni atto relativo a beni immobili o mobili di interesse artistico, storico o culturale (per esempio la concessione a titolo di prestito per esposizioni di opere d'arte e il trasferimento di documenti d'archivio);
10. L'inizio, il subentro o la cessione di attività imprenditoriali o commerciali e gli investimenti finanziari soggetti a rischio;
11. La costituzione o la partecipazione in società di qualunque tipo;
12. La costituzione di un ramo di attività O.N.L.U.S.;
13. La contrattazione di debiti di qualsiasi tipo con istituti di credito, persone giuridiche, enti di fatto, persone fisiche (per esempio prestiti, fidi e mutui);
14. Tutti gli atti che comportino una spesa superiore ai ventimila euro (€ 20.000,00);
15. L'assunzione di personale dipendente e la stipulazione di contratti per prestazioni non aventi carattere occasionale;

16. L'introduzione di un giudizio avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali dello Stato;
17. Per le parrocchie, l'ospitalità permanente a qualsiasi persona non facente parte del clero diocesano.

Per il valido compimento degli atti sopraindicati, il legale rappresentante dell'ente ecclesiastico dovrà richiedere all'Ordinario diocesano regolare autorizzazione scritta.

Alla richiesta di autorizzazione dovrà essere sempre allegato il parere del consiglio per gli affari economici o del consiglio di amministrazione dell'ente, debitamente sottoscritto dai singoli consiglieri.

All'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero, si applicano esclusivamente i summenzionati nn. 1, 10, 11, 12, 15 e 16. Qualora il valore del bene oggetto della disposizione o il valore per il quale l'Istituto si espone fosse superiore alla somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana ai sensi del can. 1292 §1 (attualmente stabilita in € 250.000, Cfr. Delibera C.E.I. n. 20), si applicano anche i nn. 3, 4, 7, 8, 13, e il n. 6, limitatamente alle ipotesi in cui gli atti a titolo gratuito siano gravati da condizioni o oneri.

Il presente Decreto entrerà in vigore il 25 marzo 2007 e abroga completamente quello da me promulgato in data 22 novembre 2002 (Prot. 392/2002).

Venezia, 8 febbraio 2007, memoria di S. Girolamo Emiliani, Sacerdote.



Angelo Card. Inglese
Abate

di. Diego Sartorelli
Uc. G. C. P. G.